Venerdi' 03/09/2021

Il diritto di abitazione al coniuge spetta solo se l'immobile non è in comproprietà con un terzo

A cura di: Avv. Paolo Alliata

Con la sentenza n. 15000 del 28.05.2021 la Corte di Cassazione ha risolto un contrasto di giurisprudenza (interno alla Sezione) inerente la possibilitÃ o meno dell'acquisizione del diritto di abitazione in favore del coniuge del defunto in caso di comproprietÃ con terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare.

Con la predetta sentenza, si afferma il principio Â che "a norma dell'art.540 cod. civ., il presupposto perchÃ© sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano Ã¨ che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietÃ del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilitÃ dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".

La sentenza richiama le precedenti conformi decisioni n. 15594/2004 e n. 6691/2000.

La figura di terzi comproprietari con il de cuius non puÃ² che configurare, nella specifica fattispecie, un motivo ostativo all'applicabilitÃ a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione della casa adibita ad abitazione familiare.

Opinandosi diversamente sarebbe palese la creazione (non prevista) di uno statuto speciale del diritto di proprietÃ di terzi non previsto da alcuna disposizione di legge, nÃ© configurabile in assenza di apposita previsione normativa.

L'impossibilitÃ di configurare, nella fattispecie quel diritto di abitazione e d'uso in favore del coniuge superstite, implica conseguentemente l'impossibilitÃ di conseguire Â la richiesta valorizzazione monetaria.

Â

Per il testo integrale clicca qui.

Â